

tire il parere del direttore generale della istruzione popolare.

Se bisogna ancora una volta derogare all'applicazione rigida della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli per consentire ai minorenni analfabeti di rimanere ancora nelle fabbriche, vi si consenta ispirandosi al concetto che vuole intrecciato l'orario scolastico con l'orario del lavoro, ma nello stesso tempo si stabiliscano garanzie affinché le due ore dell'obbligo scolastico siano comprese nell'orario industriale.

Ciò è necessario anche per ottenere risultati effettivi dall'insegnamento, poiché se le due ore di scuola dovessero seguire all'orario di nove o dieci ore di lavoro nelle fabbriche, i risultati sarebbero quasi nulli.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica. Le considerazioni svolte dall'onorevole Cabrini rispondono ormai alle leggi della fisiologia e della pedagogia.

Quando il fanciullo è sottoposto ad una dura fatica muscolare, non può attendere fruttuosamente alle occupazioni mentali.

L'onorevole Cabrini sa che la refezione scolastica in Londra fu istituita appunto in seguito all'accertamento di questo principio. Nelle scuole molti alunni, benché presentassero requisiti uguali ad altri, non profittavano; fatte delle indagini si trovò che questi erano meno alimentati, o sottoposti a qualche eccessiva fatica muscolare. Raccomanderò quindi al collega dell'agricoltura l'idea da lei esposta. Ma anche qui bisogna tener conto del numero delle ore di lavoro. Se sono cinque o sei, se ne possono aggiungere due per l'istruzione elementare; ma quando la giornata di lavoro arriva alle nove o alle dieci ore, anche soltanto ad otto ore, credo che quelle due ore di istruzione in gran parte sarebbero perdute. La considerazione dell'onorevole Cabrini ha un fondamento scientifico, e l'amministrazione pubblica dovrebbe seguire più che sia possibile i dettami della scienza.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 39 rimane approvato nella somma di lire 1,600,000.

Capitolo 40. Assegni di benemerenzza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenzza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regio decreto 27 febbraio, 1902, n. 79) (*Spese fisse*), lire 30,400.

Capitolo 41. Sussidi a vedove ed orfani

minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri e direttori didattici colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione, lire 38,113.45.

Capitolo 41. Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra, lire 4,000.

Capitolo 43. Concorso del Ministero dell'istruzione pubblica nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari, lire 37,886.55.

Capitolo 44. Retribuzioni ai maestri dei comuni della Val d'Aosta per l'insegnamento del francese, lire 20,000.

Capitolo 45. Retribuzione ai maestri dei comuni delle Valli del Pinerolese e della Valle di Susa, lire 10,000.

Capitolo 46. Sussidi a titolo di concorso a favore dei comuni ed altri enti morali per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati conceduti mutui di favore, lire 300,000.

Capitolo 47. Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni, di altri enti morali, ed altre istituzioni che mantengono scuole elementari, lire 37,756.

Capitolo 48. Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a scuole facoltative comunali, lire 450,000.

Capitolo 49. Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (Articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140), lire 190,000.

Capitolo 50. Sussidi e spese per l'istruzione elementare e per gli asili d'infanzia nelle provincie napoletane a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (Articolo 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1831, n. 251), lire 40,900.

Capitolo 51. Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia lire 325,500.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abbiate.

ABBIA TE. Mi ero iscritto nella discussione generale di questo bilancio per sollecitare dall'onorevole ministro alcune dichiarazioni intorno alla promessa che egli aveva fatto nel dicembre 1910, di provvedere al riordinamento degli asili infantili. Ma essendo stato preceduto dal collega ed amico Romussi, rinunciai a parlare.